



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO

Presidente

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER

Referendario, relatore

Dr.ssa Sabina PINTO

Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTA la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, recante *“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”*;

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19;

ESAMINATO il referto (prot. 13859 del 19/05/2022) del **Comune di Siderno** (RC);

VISTA la nota istruttoria, prot. n. 2995 del 19/05/2022, trasmessa al Comune di Siderno con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del Comune di Siderno, acquisita al protocollo di questa Sezione, n. 5078 del 21/09/2022, con cui sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il *“Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni”* approvato con deliberazione del C.S. n. 06 del 09/01/2013 del Comune di Siderno;

VISTO il decreto n. 7/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2023 il relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER;

FATTO

Il Comune di **Siderno** ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l’applicativo *“Con.Te.”*, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2020. A seguito dell’analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell’attività istruttoria, il magistrato istruttore con nota prot. n. 2995 del 19/05/2022 ha richiesto chiarimenti e specifiche integrazioni documentali a completamento di quanto rappresentato nel referto.

Le informazioni e le precisazioni richieste sono state fornite dal Segretario generale e dal Responsabile del settore finanziario con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 5078 del 21/09/2022. In sede di riscontro istruttorio è stato chiarito preliminarmente che il Consiglio comunale di Siderno (RC) è stato sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) con decreto del

Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 e che il Prefetto di Reggio Calabria con decreto prot. n. 3721 del 9 agosto 2018, ha conferito la gestione del Comune ad una Commissione straordinaria. Nell'ambito della suddetta gestione commissariale, protrattasi fino al mese di ottobre 2021, pertanto, sono stati effettuati i controlli interni oggetto del referto all'esame della Sezione.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia giova rammentare che un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo, da esercitarsi da parte delle Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati"*. Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116. L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno"*.

La norma citata al comma 4 prevede altresì che *“In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 - bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”*. La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica *“del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati”* (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR). Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di*

indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

L'importanza assegnata dal legislatore ai controlli in esame è comprovata dalla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ex art. 148, co. 4, tuel in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate. Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, senza tuttavia stravolgerne la natura fondamentalmente collaborativa.

Che non si tratti di un mero adempimento formale si evince dalle finalità assegnate al controllo in esame, così come esplicitate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR nei termini di seguito compendati:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Le linee guida e il questionario approvato per il 2020 con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2021/INPR, pur mantenendo nei tratti essenziali la struttura delle

precedenti edizioni si è arricchita di ulteriori contenuti, mediante inserimento di apposite appendici (appendice COVID e lavoro agile), al fine di tener conto degli effetti della pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. Nella considerazione che *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”* con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state determinate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

Appare, da ultimo, utile evidenziare che la sussistenza di un efficace sistema di controlli interni, in particolare nelle sue articolazioni del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, si palesa vieppiù importante oggi nell'ottica della gestione da parte delle amministrazioni comunali di ingenti risorse destinate ai progetti del PNRR, al fine di supportare la programmazione e il monitoraggio sugli interventi avviati.

Tanto premesso di seguito si riportano gli esiti dell'analisi espletata con riferimento al sistema dei controlli interni del Comune di Siderno per poi passare ad analizzare le singole tipologie di controllo rispetto alle quali saranno evidenziate le criticità riscontrate.

1. Sistema dei controlli interni

Preliminarmente si rileva che la disciplina relativa al funzionamento dei controlli interni è contenuta nel regolamento approvato con delibera n. 6 della C.S. del 9 gennaio 2013.

In merito alla specifica richiesta formulata in sede istruttoria di voler motivare, con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione, il differente numero di *report* adottati rispetto a quelli previsti/programmati nell'anno e di voler chiarire se i *report* ufficializzati avessero trovato idonea evidenza sul sito istituzionale dell'ente, non è stato fornito alcun riscontro.

Dall'esame del questionario è emerso che a seguito dei *report* ufficializzati non risultano avviate azioni correttive.

Tanto premesso, di seguito si espongono gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo del citato referto, della nota di riscontro a firma del Segretario Generale e del responsabile del servizio finanziario e dell'ulteriore documentazione acquisita in fase istruttoria.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti.

Il controllo in esame rinviene la propria disciplina nell'art. 4 del regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

In particolare, nel suddetto articolo rubricato "*Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*", si rileva che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario generale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (settore dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e su tutti gli atti attraverso un sorteggio casuale semplice effettuato mensilmente dal Segretario in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati, per tipologia e per ciascun responsabile di servizio.

È stato precisato, inoltre, che "*con apposito atto organizzativo è stato costituito un ufficio di supporto incardinato presso l'ufficio di segreteria e si è determinato di procedere alle verifiche a cadenza trimestrale, sul presupposto che per garantirne l'efficacia esso deve essere esercitato in tempi ragionevolmente prossimi allo svolgimento dell'attività amministrativa, al fine di garantire l'utile esplicarsi del potere di direttiva, che può anche segnalare l'esigenza del riesame. In ragione di ciò si è provveduto ad effettuare il sorteggio. La percentuale degli atti sorteggiati è stata del 10%, quindi n. 130 su un campione di 1278 atti determinativi adottati dai Settori in cui è*

articolata la struttura organizzativa". È stato altresì chiarito che il controllo *de quo* è stato indirizzato alla verifica dei profili dell'atto correlati alla correttezza formale, al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle previsioni in tema di trasparenza e pubblicità discendenti dal d.lgs. 33/2013, alla tempistica procedimentale e agli obblighi in tema di acquisti sul mercato elettronico.

Dalle risultanze del referto emerge che nell'esercizio 2020, con riferimento al controllo preventivo, non sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio con parere di regolarità tecnica o contabile negativo.

Nel questionario, inoltre, si dà atto che la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con un campionamento "*ad estrazione casuale semplice*" e che gli atti sottoposti a controllo successivo sono stati complessivamente, nel 2020, a 130 su un totale di 1277 con 19 irregolarità rilevate, segnalate e sanate.

In merito alla richiesta di riferire sinteticamente in merito alle misure eventualmente adottate per ovviare alle criticità evidenziate con la deliberazione n. 94/2021 di questa Sezione riferite alle tecniche di campionamento per la scelta degli atti da sottoporre a controllo, è stato precisato che l'ente non ha avuto contezza della deliberazione citata se non in occasione della istruttoria sul referto 2020, non essendo la stessa mai stata notificata e comunicata. E' stato comunque manifestato l'intendimento di dare seguito ai rilievi in tale sede formulati. Giova evidenziare che la deliberazione risulta regolarmente notificata al comune di SIDERNO con PEC in data 4/6/2021.

In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire le ragioni per le quali i responsabili dei servizi interessati, nelle proposte di deliberazione non avessero relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile. Sul punto l'Ente nel descrivere le modalità di gestione documentale degli atti deliberativi e rimarcando come in tale sistema di gestione digitale sia insita la relazione di cui si tratta, ha manifestato l'intendimento di disporre, per il futuro, con apposita direttiva che i responsabili relazionino in tal senso.

In riscontro alla specifica richiesta istruttoria di riferire sinteticamente in merito alla natura delle irregolarità riscontrate e alla tipologia di atti e servizi interessati, è stato precisato che le criticità riscontrate in fase di controllo amministrativo sono relative soprattutto al *“mancato rispetto dei termini di procedimento. Tale criticità, in occasione dell’adozione del piano anticorruzione 2020/2022, è stata evidenziata anche come elemento rilevante per l’analisi di rischio corruttivo”*.

Ulteriore elemento di forte criticità viene individuato dall’ente, che richiama su tale aspetto lo specifico rilievo del collegio dei revisori formulato in sede di rendiconto, nel ritardo nel pagamento delle fatture asseritamente imputabile al *software* deputato alla gestione della contabilità che, così come già avvenuto negli esercizi precedenti, non avrebbe permesso di gestire la scadenza delle fatture.

Nei chiarimenti offerti è stato chiarito, tuttavia, che dal 1° gennaio del 2021 è stato posto a regime un nuovo *software*, volto a migliorare la gestione dei flussi contabili. Inoltre, è stato precisato che a seguito delle direttive impartite dalla Commissione Straordinaria, il Segretario generale ha adottato specifiche *“Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività nei pagamenti”*.

Giova, da ultimo, evidenziare che nel riscontro istruttorio le criticità rilevate vengono ricondotte in linea generale *“ad una carenza di risorse umane che, tenuto conto delle dimensioni dell’Ente, crea a tutt’oggi inefficienze gestionali di non poco rilievo”*. Nel dare atto della previsione di un incremento delle assunzioni in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 nonché di azioni volte al miglioramento dell’organizzazione dell’Ente, l’ente evidenzia come alcuni settori *“nevralgici”* dell’organizzazione amministrativa del Comune, in particolare quello finanziario e quello tecnico, risentano di una generale carenza di risorse non soltanto sotto il profilo delle unità ad essi assegnate ma soprattutto di professionalità dotate di competenze specifiche con inevitabili riflessi sull’attività amministrativa.

In merito alla mancata incidenza degli esiti del controllo di gestione dell’anno precedente sull’individuazione dei settori da sottoporre a controllo successivo è stato precisato che

“in riferimento a questo rilievo si sottolinea che trattandosi di ente sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, gli obiettivi da perseguire durante la gestione commissariale non sono inseriti in alcun programma di mandato. Intento è stato quello di dare positiva risoluzione alle criticità evidenziate nella relazione allegata al provvedimento di scioglimento e al successivo decreto con cui è stata disposta la proroga di ulteriori sei mesi, inserendo nei documenti di Peg e Piano della performance appositi obiettivi dando, peraltro, ampia rilevanza a questo tipo di controllo. Si ritiene, pertanto, di non aver probabilmente compreso il significato della domanda del questionario”.

Infine, circa la richiesta di riferire sugli esiti dei controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi, il Comune di Siderno ha specificato che *“I responsabili hanno recepito i rilievi formulati in seguito ai controlli sugli atti amministrativi, soprattutto implementando la sezione del sito del Comune di "Amministrazione Trasparente". Difatti alcuni rilievi mossi in sede di controllo hanno accertato la carenza di pubblicazione di atti e/o comunicazioni nel rispetto delle norme di cui al d.lgs 33/2013”.*

Osservazioni conclusive: La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall’ente, rammenta come la selezione degli atti da assoggettare a controllo debba essere tale da intercettare le principali criticità nonché le aree soggette a maggiore rischio sulla scorta di una preventiva analisi critica e programmazione ponderata. Dall’istruttoria condotta appare, al contrario, che la tecnica di campionamento adottata (di estrazione casuale) risulti acritica. Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

Sul punto si rinvia al disposto di cui all’art. 147-bis, comma 2 del TUEL, che stabilisce che il controllo in esame si svolge secondo principi generali di revisione aziendale e riguarda le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, selezionati per il tramite di una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di

campionamento. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità di adottare modalità di selezione del campione idonee rispetto ai profili evidenziati.

2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Il controllo di gestione nel comune di Siderno è disciplinato dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento sui controlli interni. In particolare, l'art. 9 recita: *"1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 3. Il documento programmatico di riferimento è il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), col relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)".*

In fase istruttoria il Comune ha precisato che non vi sono nell'ente articolazioni organizzative decentrate e l'articolazione funzionale ed organizzativa dell'Ente prevede i settori quali massima dimensione cui sono assegnati i responsabili di P.O.

Per ciò che riguarda le modalità operative adottate con riferimento all'esercizio 2020 e l'implementazione di tale controllo, avuto riguardo anche alle criticità rappresentate con riferimento al referto 2019, l'Ente ribadisce che *"la delibera n. 94/2021, come già detto in precedenza, non è stata mai notificata e comunicata a questo Ente e se ne è preso contezza solo con il referto dei controlli 2020 oggi in esame. In ogni caso questa Amministrazione si impegna a dare seguito ai rilievi formulati con la delibera sopra richiamata"*. Come già chiarito da riscontri effettuati la deliberazione risulta regolarmente notificata al Comune di Siderno con PEC in data 4/6/2021.

Dai chiarimenti istruttori offerti è emerso che gli strumenti tecnico-contabili di riferimento per lo svolgimento del controllo di cui si tratta sono stati il PEG, il Piano della performance e il referto del controllo di gestione. Successivamente all'introduzione della contabilità armonizzata, il controllo di gestione è stato inserito nel più ampio sistema di programmazione e controllo dell'organizzazione comunale che rinviene nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente il proprio fondamento.

In sede di riscontro istruttorio è stato altresì chiarito che *“per l'esercizio 2020 le modalità procedurali adottate sono state le seguenti: 1) Definizione degli obiettivi di gestione, degli indicatori di attività e performance con l'approvazione del PEG e del Piano delle performance; 2) Verifiche in corso d'anno, coordinate dal segretario in ambito di Comitato di direzione, per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi e delle performance. Il Servizio finanziario, in collaborazione con i revisori dei conti, monitora le singole voci di spesa e di entrata, anche con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)”*.

In merito alla programmazione 2020 vengono richiamati gli atti deliberativi della Commissione straordinaria aventi ad oggetto il bilancio di previsione il PEG ed il DUP¹. L'implementazione della gestione integrata tra i diversi strumenti di programmazione nel 2020 è stata assicurata da un nuovo software di gestione introdotto nel corso del secondo semestre del 2020. Applicativo che consente, a detta dell'ente, la pianificazione degli obiettivi mediante *“schede che indicano fasi e tempi di realizzazione”*. Viene precisato inoltre che *“Il sistema è decentrato a livello di Centro di responsabilità per quanto riguarda l'alimentazione e inserimento dei dati ed è accentrato per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione ed il grado di raggiungimento degli stessi. La verifica, pertanto, degli obiettivi al 31/12/2020 è stata svolta assieme al Segretario generale ed al Nucleo di valutazione e si è basata sulla Relazione sulla performance di ciascun responsabile di settore.”*

Avuto riguardo all'elaborazione e applicazione di indicatori di output è stato chiarito che *“ il sistema di monitoraggio sul controllo di gestione è rappresentato dal raggiungimento di*

¹ *“delibera di C.S. n. 63 del 16.06.2020 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 , - delibera di C.S. n. 100 del 24/09/2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore"; delibera di C.S. n. 62 del 16.06.2020 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D U P) - Periodo 2020/2022".*

obiettivi predeterminati e individuati negli atti di programmazione dell'ente. Non vi è, allo stato, un sistema di valutazione dell'indicatore di output (qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati). Questo Ente si impegna nell'elaborazione del Piano della PERFORMANCE ORGANIZZATIVA a prevedere come indicatore specifico la qualità effettiva e gli standard di qualità dei servizi pubblici".

Relativamente alle principali tipologie di servizio a domanda individuale, l'Ente ha evidenziato che le relative tariffe sono state approvate con delibera di C.S. n. 43 del 18/05/2020.

In sede di riscontro è stata, quindi, allegata la tabella che segue nell'ambito della quale vengono sintetizzati i dati che l'ente dichiara risultanti dal Rendiconto 2020:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO A DOMANDA	ENTRATE	SPESE	% DI COPERTURA
servizio di refezione scolastica	€ 23.145,35	€ 93.032,92	40,91%
impianti sportivi	€ 7.150,00	€ 11.932,14	59,92%
mercato coperto	€ 1.320,00	€ 1.500,00	88,00%
altri servizi	€ 1.023,80	€ 2.050,00	49,94%
totale % di copertura			59,51%

In riscontro alla specifica richiesta istruttoria riferita al raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa, è stato fatto presente che, gli stessi vengono misurati sulla base dei risultati attesi. Viene riferito, poi, che nell'esercizio 2020 nel settore amministrativo, la pandemia e il collegamento in modalità agile del personale, sebbene abbiano ingenerato una compromissione della operatività dei settori, tuttavia, gli obiettivi conseguiti sono risultati apprezzabili. A diverse conclusioni, invece, l'ente è pervenuto con riferimento al settore tecnico, in quanto lo *smart working* e soprattutto la carenza di risorse adeguate sono risultati di ostacolo al raggiungimento dei risultati attesi.

A tali criticità l'ente dichiara di avere cercato di ovviare con la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 e l'assunzione nel 2021 di due istruttori direttivi tecnici.

Osservazioni conclusive: In esito all'istruttoria espletata la Sezione nel prendere atto di quanto chiarito richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di proseguire nell'attività di implementazione del controllo di cui si tratta soprattutto in relazione ai profili evidenziati già in sede istruttoria.

3. Controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011). Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

In sede di riscontro istruttorio, richiamato il contenuto dell'art. 14 del regolamento comunale, è stato chiarito che il controllo in esame, essendo stato l'ente retto dalla Commissione straordinaria a far data dal 2018 e fino all'ottobre 2021, ha avuto riguardo *“agli obiettivi definiti dalla Commissione Straordinaria poi confluiti nella relazione annuale al Ministero dell'Interno al Parlamento redatta dalla Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 146 comma 2 del Tuel. Difatti la relazione rappresenta per la Commissione Straordinaria un atto attraverso il quale viene verificato lo stato di attuazione dei programmi (in questo caso non si parla*

di programma elettorale bensì di obiettivi di risanamento e ripristino della legalità posti a fondamento della relazione che ha determinato lo scioglimento del Comune per infiltrazione della criminalità organizzata). Pertanto i criteri indicati sono difatti verificati nella relazione sopra richiamata. In sede di referto ci si è invece attenuti strettamente al dato del programma elettorale.”

Osservazioni conclusive: La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'ente.

4. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR “*è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità». Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.”*

Nel sottolineare la rilevanza del controllo in esame nell'ambito del contesto emergenziale soccorre la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, che evidenzia come “*nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili. Gli impatti derivanti dalle minori entrate correnti, tributarie ed extra tributarie, conseguenti alle misure adottate per fronteggiare la crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria in*

corso (si pensi, tra le altre, alle riduzioni di gettito riguardanti l'Imu, l'imposta di soggiorno, la Tosap, la Cosap, etc.) e le maggiori spese necessarie per fronteggiare le connesse criticità socio-sanitarie (interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di trasporto; emergenze e conseguenti prestazioni di lavoro straordinario; acquisto di dotazioni informatiche, di dispositivi di protezione ed altro), possono finire per incidere sulla tenuta del bilancio. Nonostante gli interventi a sostegno attuati dalla normativa emergenziale, in molti casi, possono verificarsi tensioni di cassa e squilibri di bilancio che richiedono interventi correttivi tempestivi e adeguati".

Dall'analisi del referto e dalle risultanze istruttorie è emerso che il controllo sugli equilibri finanziari viene effettuato dal Responsabile del settore finanziario nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con delibera della C.S. n. 17 dell'11/02/2019. In particolare, è stato evidenziato che il Servizio finanziario, unitamente ai revisori dei conti, procede al monitoraggio delle singole voci di spesa e di entrata, anche con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio).

Si riporta di seguito la tabella elaborata dal Comune recante taluni degli indicatori finanziari inseriti nell'ambito del *report* del controllo sugli equilibri.

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	ANNO 2020
Autonomia finanziaria	Entrate tributarie / Entrate correnti	59,40%
Incidenza entrate extratributarie	Entrate extratributarie / Entrate correnti	26,73%
Grado di dipendenza da Trasferimenti	Trasferimenti / Entrate correnti	13,87%
Entrate correnti pro-capite	Entrate correnti / n. abitanti al 31.12.2020	€ 1.065,28
Entrate tributarie pro-capite	Entrate tributarie / n. abitanti al 31.12.2020	€ 632,75
Trasferimenti pro-capite	Trasferimenti/n. abitanti al 31.12.2020	€ 147,74
Entrate extratributarie pro-capite	Entrate extratributarie / n. abitanti al 31.12.2020	€ 284,78
Proventi da permessi di costruire pro-capite	Permessi di costruire / n. abitanti al 31.12.2020	148,39
Rigidità spesa	(Spesa di personale + Spesa rimborso mutui) / Entrate correnti	20,34%
Rigidità indebitamento	Spese per rimborso mutui /E. correnti	5,82%

Rigidità strutturale pro-capite	Spesa personale + rimborso Mutui) /n. abitanti	€ 216,66
Spese correnti pro-capite	Spese correnti/n. abitanti al 31.12.2020	e 837,22
Spese personale pro-capite	Spesa di personale / n. abitanti al 31.12.2020	€ 154,67
Incidenza spesa di personale su Spese correnti	Spesa di personale / Spese correnti	18,47%
Propensione all'investimento	Spese in conto capitale / Spese (in conto capitale correnti)	0
Spesa per investimenti pro-capite	Spese in conto capitale/n. abitanti al 31.12.2020	€ 147,72

Inoltre, il Comune ha fatto presente che delle rilevazioni di contabilità analitica si è fatto uso in sede di predisposizione del Piano di razionalizzazione dei costi di struttura².

Cinque le variazioni di bilancio³ adottate ed è stata effettuata la ricognizione sugli equilibri generali di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi (delibera n. 132 del 30.11.2020).

L'ente riferisce come in occasione delle variazioni di bilancio vengano verificati puntualmente gli equilibri di bilancio per il tramite dell'applicativo gestionale della contabilità finanziaria e che il responsabile del settore finanziario ha provveduto ad accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (approvata con delibera C.S. n. n. 132 del 30.11.2020)⁴.

Dall'analisi del referto emerge, poi, che il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati e che il Responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato

² Il Piano contiene azioni finalizzate alla razionalizzazione ed a garantire l'utilizzo efficiente delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili e dei locali disponibili affidati a terzi. E' stato approvato con delibera della C.S. n. 45 del 18.05.2020 e pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente

³ Rispettivamente con delibera di C.S. n. 90 del 27/08/2020, n. 23 del 7/04/2020, n. 104 del 24/09/2020, n. 131 del 30.11.2020

⁴ "Su tale delibera è stato espresso parere favorevole dell'organo di revisione economico — finanziario, reso con verbale n. 93 del 28.11.2020, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Sul punto a fronte di specifica richiesta istruttoria nulla è stato riferito dall'ente.

Osservazioni conclusive: Il Collegio prende atto e rammenta come sia opportuno che il controllo sugli equilibri tenga conto della verifica circa l'andamento economico finanziario degli organismi partecipati

5. Controllo sulla qualità dei servizi

Ai sensi dell'art 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Il controllo in esame, mediante la rilevazione della *customer satisfaction*, esprime la propria valenza sotto il profilo della rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni dell'utenza.

Dall'esame del questionario 2020 sono emerse diverse carenze nella tipologia del controllo *de quo*. Infatti, il controllo di qualità dei servizi erogati non è stato esteso agli organismi partecipati e non sono stati pubblicati i risultati delle indagini relative alla soddisfazione degli utenti. A ciò si aggiunga che non sono stati effettuati confronti (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, non è stato previsto alcun coinvolgimento attivo degli *stakeholder* e non è stato realizzato alcun innalzamento degli standard economici o di qualità. Nell'ambito dei chiarimenti offerti sono state richiamate le previsioni di cui all'art. 20 del regolamento comunale sui controlli interni, che così recita: "*La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali si effettua nei confronti: a) delle società partecipate, affidatarie di servizi, nelle quali il Comune di Siderno detiene la totalità delle azioni ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile; b) delle aziende speciali, affidatarie di servizi, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000; c) degli altri organismi partecipati, associazioni e fondazioni, affidatari di servizi*".

Nel richiamare la delibera di C.S. n. 159 del 2021 riferita all'individuazione degli organismi integranti il G.A.P, è stato allegato il sottostante prospetto recante la descrizione dell'assetto societario del comune con l'ulteriore precisazione che "*le partecipazioni societarie del Comune di Siderno non rientrano nel perimetro di consolidamento*

per la definizione del Gruppo Amministrazione pubblica come individuato dal principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011. Difatti l'Ente non dispone, in maniera diretta o indiretta, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20%, o al 10% se trattatasi di società quotata".

Partecipazioni societarie	% partecipazione	Tipo di società (Pubblica - Mista)
Asmenet Calabria SCARL	1,67	mista
Locride Ambiente Spa	5,47	mista
GAL Terre Locridee SCARL	8,81	mista
Consorzio Locride Ambiente	5,62	pubblica

Il comune ha riferito ancora che il sito *web* istituzionale è stato implementato, dal 2015, con un *link* di accesso per gli utenti nel quale vengono registrati accessi e segnalazioni. Nel 2019 è stato creato un *link* dedicato alle segnalazioni di disservizi o altre informazioni da parte dell'utenza relative al servizio di raccolta dei RR.SS.UU. e della gestione del verde pubblico. Il link raccoglie le segnalazioni che vengono immediatamente gestite dall'ufficio. Nel 2020 è stato ulteriormente implementato il servizio mediante creazione di un portale che con riferimento al servizio di raccolta differenziata provvede alla rilevazione di dati ed informazioni sulla qualità del servizio reso mediante report pubblicati ed aggiornati con cadenza bimestrale.

Nel corso del 2020, con delibera c.s. n. 36 del 23/04/2020 risulta essere stata adottata e pubblicata nella sezione Regolamenti del Comune, la Carta dei Servizi sulla gestione del servizio idrico integrato, quale allegato del contratto di concessione che viene consegnata agli utenti.

Osservazioni conclusive: La Sezione prende atto favorevolmente delle attività poste in essere ed auspica che le stesse vengano ulteriormente implementate.

6. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo in esame è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L'art. 147-quater del Tuel dispone che *“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Alla luce della crisi pandemica e dei suoi effetti la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR ha avuto modo di precisare che *“...la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale. L'ampia legislazione d'urgenza introdotta per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali”.* Particolare rilevanza si ritiene rivestano le perdite degli enti partecipati per gli inevitabili riflessi che possono riverberarsi sul bilancio delle amministrazioni controllanti. In tale ottica la Sezione delle Autonomie nella deliberazione succitata richiama l'attenzione degli enti controllanti sugli *“organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di*

interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo" individuandosi peraltro nel monitoraggio del contratto di servizio "un punto essenziale delle verifiche spettanti all'amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente". Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo Controllo della qualità dei servizi.

Il Comune di Siderno in sede di riscontro istruttorio ha sostanzialmente riprodotto quanto sopra già illustrato nel paragrafo riferito al controllo sulla qualità dei servizi cui pertanto si rinvia.

Osservazioni conclusive: Il Collegio, prende atto di quanto rappresentato dall'ente in merito all'assetto degli organismi partecipati.

7. Appendice Covid-19 e Appendice lavoro agile

Il questionario relativo all'esercizio 2020 è stato arricchito con l'inserimento di una specifica appendice relativa agli effetti esercitati dalla pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. L'appendice Covid, pertanto, è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo).

Anche l'Appendice dedicata al lavoro agile integra un aspetto innovativo del questionario 2020 che *"disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali "effetti collaterali" dell'emergenza sanitaria, ovvero il c.d. "smart working". La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio dell'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza".* (Deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR).

In linea con le finalità sopra indicate, in sede istruttoria, sono state formulate articolate richieste maturate alla luce delle risposte fornite in sede di referto. Sul punto è stato fornito un riscontro unico nei termini di seguito riportati.

Circa la mancata adozione nel corso del 2020, di specifici “protocolli” per il sistema dei controlli interni, volti all’adattamento degli stessi alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19, il Segretario generale ha riferito di avere regolamentato con direttiva prot. 7362/2020 la disciplina del lavoro agile e dei successivi controlli e successivamente cui è seguita la direttiva prot. 8248/2020 recante *"Ulteriori misure organizzative per assicurare l'attività degli uffici e l'erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Indicazioni per il coordinamento dell'attività gestionale e datoriale dei Responsabili"*, nell’ottica di intervenire con la prontezza richiesta dalla situazione sia sotto il profilo dell’espletamento delle funzioni che sotto il diverso aspetto della tutela della salute dei dipendenti.

Sul mancato adeguamento delle modalità di attuazione e dei relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile a seguito dell’emergenza sanitaria viene riferito che la decisione di non arrecare modifica è stata assunta atteso il *“contesto, caratterizzato da un continuo susseguirsi di interventi normativi a disciplina della situazione contingibile ed emergenziale (nello specifico DPCM)”*

Circa la mancata istituzione all’interno dell’ente di strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari, l’ente ha precisato che *“la verifica del corretto utilizzo di tali fondi è, di norma, attuata con i rendiconti effettuati dal settore destinatario del contributo e dal Responsabile del settore finanziario ai fini della verifica del corretto inserimento in bilancio. Nonostante l'emergenza pandemica, l'Ente ha continuato ad erogare i propri servizi, tanto che non si è reso necessario procedere ad un adeguamento della programmazione strategico-operativo”*. Avuto riguardo al controllo sulla qualità dei servizi erogati è stato evidenziato che *“il livello degli standard è stato rimodulato tenendo conto delle esigenze palesate dagli utenti in merito ad una maggiore fruibilità dei servizi medesimi attraverso il ricorso a procedure da remoto e senza la necessità di recarsi presso gli uffici”*.

Con particolare riferimento al lavoro agile nei chiarimenti offerti, richiamata la direttiva del Segretario prot. 8248/2020 è stato dedotto che *“E' stata effettuata l'analisi del contesto organizzativo e, attesa l'attività espletata dai propri dipendenti, sono state individuate le figure professionali per le quali era possibile attivare la modalità del lavoro agile; ogni Responsabile di Settore, dopo aver definito gli obiettivi da conseguire, ha assegnato specifici progetti di lavoro agile, adottando misure organizzative volte a rendere operativo lo smart working attraverso l'utilizzo da parte dei dipendenti di propri dispositivi informatici, l'accesso ai servizi interni in via telematica l'organizzazione di riunioni di lavoro in via telematica.*

Al fine di verificare il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati è stata prevista una reportistica periodica semplificata, attuata in alcuni casi attraverso l'invio da parte dei dipendenti di format, in altri mediante messaggi su dispositivo mobile, in altri ancora mediante invio di mail. Quanto alle criticità riscontrate esse in parte sono riconducibili alla carenza di competenze digitali di alcuni dipendenti, alla mancanza di strumentazione informatica ed infine ad insufficienza dei servizi di connettività. L'istituto ha trovato piena applicazione, con riferimento alla percentuale di dipendenti di cui al quesito 9.2 e 9.3 sino a maggio 2020, periodo a decorrere dal quale si è andati verso una ripresa delle attività in presenza; in considerazione del breve lasso di tempo cui si è fatto ricorso al lavoro agile (marzo- primi di maggio) non si è ritenuto di adeguare il sistema di misurazione e valutazione della performance alla nuova organizzazione né di mappare processi che evidenziassero e superassero le criticità derivanti dalla modalità di lavoro agile”.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Siderno, nei termini di cui in motivazione

INVITA, pertanto

Il Comune ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo detto Comune a intraprendere le iniziative necessarie ai

fini del superamento delle criticità evidenziate per ciascuna forma di controllo ed in particolare:

- a **favorire** l'adozione di tecniche scientifiche di selezione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, perfezionando le modalità di campionamento e la quantità/qualità degli atti da individuarsi sulla base delle criticità riscontrate;
- **procedere**, in tema di controllo sulla qualità dei servizi, al fattivo coinvolgimento degli *stakeholder*; **effettuare** confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni anche al fine di provocare un innalzamento degli standard di qualità;
- **favorire** un'effettiva integrazione tra controllo sugli equilibri finanziari e controllo sugli organismi partecipati a salvaguardia di una costante contezza del perseguimento del saldo di finanza pubblica;

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione del Comune di Palmi (RC);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2023.

Relatore

Emanuela Friederike Daubler

FIRMATO DIGITALMENTE

Presidente

Rossella Scerbo

FIRMATO DIGITALMENTE

Depositata in segreteria il 7 giugno 2024

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

FIRMATO DIGITALMENTE